

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI FLEXIBLE WORKING

Il giorno, 20... dicembre 2018

Tra

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo,

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin - Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che

- le Parti condividono che il *flexible working* (di seguito FW) contribuisce a promuovere il cambiamento culturale in Azienda, rafforzando il rapporto di fiducia e responsabilizzazione reciproco tra il Responsabile e il collaboratore e, più in generale, tra l'Azienda e il lavoratore;
- alla luce del consolidato modello di Relazioni Industriali che caratterizza i rapporti sindacali nel Gruppo BNL, le Parti confermano la scelta di gestire attraverso accordi sindacali la materia del FW, in coerenza con il quadro normativo di riferimento;
- su tali presupposti, è stata avviata nel 2015 in BNL e BPI la sperimentazione del FW con un gruppo di 400 colleghi, implementando via via il numero di risorse coinvolte nel progetto;
- i riscontri emersi, sia sul piano qualitativo nelle indagini di gradimento effettuate, sia nel miglioramento della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nei favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità, determinano una positiva valutazione in vista di un ulteriore ampliamento dell'iniziativa;
- le Parti confermano che per FW in BNL si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, diversa dal telelavoro, stabilita mediante accordo delle parti per l'esecuzione della prestazione lavorativa in maniera flessibile e senza una postazione fissa, svolta, di massima, in



correlazione temporale con l'orario normale della struttura di appartenenza, comprese le pause, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale modalità di espletamento della prestazione oltre che della categoria di appartenenza, finalizzata ad incrementare la competitività dell'Impresa e ad agevolare un migliore equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro, conciliando le esigenze aziendali con quelle personali dei colleghi, nello spirito di cogliere tutte le opportunità in termini di migliore produttività e di gestione del proprio tempo, ivi compreso il diritto alla disconnessione previsto nel Regolamento;

- le Parti considerano centrale il tema della formazione e fondamentale individuare soluzioni e strumenti idonei a garantirne una proficua fruizione in tutte le sue modalità

si conviene quanto segue,

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

L'attività lavorativa in FW in BNL – fermo quanto altro previsto nell'Accordo sindacale del 15 luglio 2015 e nel successivo Regolamento, la cui ultima versione è stata presentata da BNL alle Organizzazioni Sindacali il 6 febbraio 2018, che rimangono confermati per tutto quanto compatibile con il presente Verbale di Accordo – potrà essere svolta con le seguenti modalità:

- a far tempo dal 1° gennaio 2019, non più di 2 giornate lavorative a settimana per coloro che sono nei perimetri autorizzati e, di volta in volta, comunicati alle Organizzazioni sindacali.
- fino a un massimo di 3 giorni a settimana, in relazione alla definizione/individuazione da parte della azienda di specifici perimetri di operatività che lo consentano. In sede di prima applicazione, tale possibilità verrà attivata a titolo sperimentale nei confronti delle persone attualmente collocate presso la Direzione Territoriale Servizi di Rete (DTSR) che, a seguito dell'accentramento presso i Gpac di riferimento, potranno essere oggetto di mobilità territoriale, con l'obiettivo di favorire per i dipendenti interessati una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e il miglior equilibrio tra le esigenze aziendali e personali.

L'Azienda informerà preventivamente gli Organismi Sindacali Aziendali circa ulteriori perimetri organizzativi/attività nei quali gli addetti potranno svolgere tre giorni a settimana di FW.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more cursive and others more blocky.

Art. 3

In coerenza con le politiche di estensione del FW adottate dalla BNL e al fine di valorizzare per tutto il personale la possibilità di fruire dei contenuti formativi in contesto di lavoro flessibile, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni di crescita individuale e quelli di sviluppo professionale, si prevede che il personale della Rete di BNL possa usufruire del FW per la fruizione dei corsi di formazione obbligatoria messi a disposizione dall'Azienda – ovvero, altra formazione a distanza concordata con il proprio Responsabile – in coerenza con i contenuti formativi disponibili per le diverse figure professionali.

Detto personale potrà svolgere prestazioni in FW ai sensi del comma che precede per un 1 giorno al mese, con un massimo di 10 giornate annue, da utilizzare in maniera tale che la durata dei moduli formativi da fruire sia tale da coprire l'intera giornata in FW.

In sede di prima applicazione, tale possibilità verrà attivata in via sperimentale per le Filiali/Succursali che afferiscono a 5 HUB della Banca, che saranno oggetto di comunicazione preventiva alle RSA interessate.

Art. 4

La Banca si impegna a modificare il menzionato Regolamento in maniera coerente a quanto convenuto con il presente Verbale di Accordo.

La disciplina di cui al presente Verbale di Accordo ha natura sperimentale. Le Parti si incontreranno nel 1° trimestre del 2020 al fine di valutare, alla luce delle novità introdotte, l'andamento dell'utilizzo del *Flexible Working*.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI
FIRST/CISL
FISAC/GGIL
UGL CREDITO
UILCA
UNISIN
Falcri-Silcea-Sinfub

